

STATUTO

Testo dello Statuto come modificato con il verbale dell'Assemblea dell'EBNAIP
del 22 giugno 2021

ART.1 - COSTITUZIONE

1. Conformemente a quanto previsto dal Titolo III, art. 3 del CCNL per i lavoratori dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali, è costituito, dalla FIAIP e dalla FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS, l'ENTE BILATERALE NAZIONALE del comparto Agenti Immobiliari Professionali, denominato EBNAIP.

ART. 2 - NATURA

1. L'EBNAIP ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

ART. 3 - DURATA

1. La durata dell'EBNAIP è a tempo indeterminato.

ART. 4 - SEDE

1. L'EBNAIP ha sede in Roma in via Nizza, 152.

ART. 5 – SCOPI

L'EBNAIP attua e concretizza a livello nazionale:

- A) le iniziative che si richiamano all'art. 3 del CCNL e in particolare i compiti previsti dall'art. 5 del CCNL.
- B) le iniziative che si richiamano al titolo X (mercato del lavoro).

ART. 6 - SOCI E BENEFICIARI

1. Sono soci dell'EBNAIP le Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto firmatarie del CCNL per i dipendenti dagli Agenti Immobiliari Professionali stipulato, confermato e acquisito agli atti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Sono beneficiari delle prestazioni e dei servizi erogati dall'EBNAIP gli Agenti Immobiliari ed i loro dipendenti.

ART. 7 - FINANZIAMENTO

1. L'EBNAIP è finanziato secondo le misure e le modalità di cui al titolo IV (funzionamento delle relazioni sindacali) del CCNL per i dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali, confermato e acquisito agli atti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 8 - ORGANI DELL' EBNAIP

1. Sono organi dell'EBNAIP:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta, in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori e la FIAIP, da 6 componenti:

- n. 3 per la FIAIP;
- n. 3, rispettivamente:

il legale rappresentante della FILCAMS-CGIL, il legale rappresentante della FISASCAT-CISL, il legale rappresentante della UILTUCS, o da loro delegati.

2. I componenti dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. È però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.

3. Il nuovo componente avrà la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

ART. 10- POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea di:

- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
 - approvare i regolamenti interni dell'EBNAIP;
 - deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
 - provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBNAIP;
 - promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'EBNAIP;
 - deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
 - stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondere in caso di ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

ART. 11- RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 2 dei componenti effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da inviarsi tramite posta elettronica e/o fax almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBNAIP o in sua sostituzione dal Vicepresidente.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno un componente in rappresentanza di ciascuna delle parti di cui all'art. 1.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno i cinque sesti dei componenti. Ciascun componente ha un voto.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'EBNAIP viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i componenti effettivi rappresentanti le Organizzazioni dei lavoratori e la volta successiva fra i componenti effettivi rappresentanti la FIAIP.

Il Presidente dura in carica per un triennio.

Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.

2. Spetta al Presidente dell'EBNAIP di:

- rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio;
 - indire le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;
-
- presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea;
 - sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
 - dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;

- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.

ART. 13- IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente dell'EBNAIP viene eletto dall'Assemblea preferibilmente alternativamente, una volta tra i componenti effettivi rappresentanti della FIAIP e la volta successiva fra i componenti effettivi rappresentanti le Organizzazioni dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti della FIAIP, il Vicepresidente sarà scelto fra i rappresentanti dei lavoratori e viceversa.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

ART. 14 - IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo si compone di 6 componenti, designati dalle parti sociali di cui all'art. 1 così ripartiti:

- a) il Presidente dell'Assemblea;
- b) il Vicepresidente dell'Assemblea;
- c) due componenti nominati dalla FIAIP;
- d) due componenti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

ART. 15 - POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Spetta al Comitato Esecutivo:

- garantire il funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- attuare le iniziative deliberate dall'EBNAIP;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBNAIP;
- assumere e licenziare il personale dell'EBNAIP e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti dell'EBNAIP e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

ART. 16 - RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due componenti effettivi del Comitato o dal Presidente.

2. La convocazione del Comitato è effettuata mediante avviso scritto da inviarsi tramite posta elettronica e/o fax almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo.

3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBNAIP o in sua sostituzione dal Vicepresidente.

5. Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza di almeno un componente in rappresentanza di ciascuna delle parti di cui all'art. 1.

6. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno i cinque sesti dei componenti.

7. Ciascun componente ha un voto.

ART. 17 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti così designati: uno dalle organizzazioni datoriali, uno dalle Organizzazioni dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo, che ne assume la presidenza.

3. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 cc in quanto applicabili.
Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
5. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'EBNAIP per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
6. Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto tramite posta elettronica e/o fax almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
8. I Sindaci potranno partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

ART. 18 - IL PATRIMONIO DELL'EBNAIP

1. Le disponibilità dell'EBNAIP sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
2. Costituiscono inoltre disponibilità dell'EBNAIP le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'EBNAIP ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
3. In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Agenti Immobiliari Professionali, la quota di contributi di competenza dell'EBNAIP è utilizzata esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 o accantonata - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
4. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBNAIP è quello del "Fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunioni di beni.
5. I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'EBNAIP sia durante la vita dell'Ente, sia in caso di scioglimento dello stesso.

ART. 19 - GESTIONE DELL' EBNAIP

1. Per le spese di impianto e di gestione, l'EBNAIP potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 18.
I pagamenti deliberati dal Comitato Esecutivo e/o dall'Assemblea devono essere autorizzati dal Presidente.
Ogni pagamento di spese rientranti nel bilancio di previsione approvato per l'anno in corso deve essere autorizzato per iscritto dal Presidente, mentre ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, non rientranti nel bilancio di previsione, dovrà essere autorizzata per iscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

ART. 20 - BILANCIO DELL'EBNAIP

1. Gli esercizi finanziari dell'EBNAIP hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'EBNAIP e del bilancio preventivo.

2. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro sette giorni dall'approvazione, alle Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto.

ART. 21- LIQUIDAZIONE DELL'EBNAIP

1. La messa in liquidazione dell'EBNAIP è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 nei seguenti casi:

- a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge;
- b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
- c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

2. Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'EBNAIP i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.

3. Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui 3 nominati dalla FIAIP e 3 nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.

4. Le anzidette Organizzazioni determineranno, all'atto della messa in liquidazione dell'EBNAIP i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l'operato.

5. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.

6. In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma tenuti presenti i suddetti scopi.

ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1 e deliberata dall'Assemblea dell'EBNAIP con votazione a maggioranza di cinque sesti dei componenti l'Assemblea stessa.

ART. 23 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del regolamento, è deferita all'esame della Assemblea.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è necessariamente previsto dal presente statuto, valgono le norme di cui al regolamento vigente, le disposizioni del CCNL, ed in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.